

ASSOCIAZIONE
Collegio dei Biologi delle Università Italiane
Statuto del 31-08-2020

Art. 1 - Associazione “CBUI”

Al fine di promuovere il coordinamento tra i diversi corsi di studio universitari di discipline biologiche e di favorire la conoscenza reciproca finalizzata alla ottimizzazione della capacità di lavoro tecnico-scientifico è costituita, ai sensi degli artt.36 e seguenti del codice civile, l'associazione non riconosciuta senza scopo di lucro denominata “ CBUI” che mira ad identificare il Collegio dei Biologi delle Università Italiane (d’ora in poi, “Collegio”).

Art. 2 – Finalità

L’Associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità, ed in particolare ha i seguenti scopi rigorosamente scientifici e culturali:

- rappresentare a livello nazionale i corsi di studio universitari di discipline delle Classi di Scienze Biologiche e Biologia;
- rappresentare l’impegno, gli interessi e i punti di vista dei biologi delle Università Italiane ai fini dell’insegnamento e della diffusione delle discipline interessate, avendo come riferimento la Conferenza Nazionale dei Presidenti e dei Direttori delle Strutture Universitarie di Scienze e Tecnologia (Con.Scienze);
- occuparsi, per quanto di sua competenza, degli aspetti didattici, scientifici e professionali della Biologia in generale e dei rapporti con le relative organizzazioni di biologi italiani ed europei;
- intrattenere rapporti con l’Ordine nazionale dei Biologi ai fini della comune definizione dei percorsi formativi più adatti alla professione del Biologo in tutte le sue molteplici accezioni e per la comune promozione dell’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.

Art. 3 – Durata

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 – Soci

I Soci dell’Associazione si distinguono in:

- a) Soci Fondatori;
- b) Soci Ordinari;
- c) Soci Onorari.

Sono Soci Fondatori dell’Associazione i componenti del Comitato Direttivo del Collegio dei Biologi delle Università Italiane, già in essere precedentemente alla data di costituzione della presente associazione.

Art. 5 – Soci Ordinari, Soci Onorari e Ammissione

- a) Possono essere Soci Ordinari dell’Associazione i docenti e i ricercatori universitari delle Università italiane che ricoprono il ruolo di Presidente di uno o più Corsi di Studio delle Classi di Laurea L-13 (Scienze Biologiche) o LM-6 (Biologia) (o carica equivalente) così come determinate ai sensi del DM 270/2004 ed eventuali successive modificazioni, o che abbiano apposita delega da parte dell’Ateneo di appartenenza.

L’ammissione di un nuovo Socio Ordinario è deliberata dal Consiglio Direttivo in seguito a formale comunicazione da parte dell’Ateneo di appartenenza. L’adesione comporta l’accettazione delle norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.

b) Possono essere Soci Onorari note personalità di chiara fama nazionale e internazionale che abbiano contribuito in modo particolare allo sviluppo ed alla conoscenza dei problemi oggetto dell'associazione stessa, invitate a far parte dell'Associazione dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea dei Soci per particolari meriti professionali o scientifici. I Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale.

Tutti gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art. 6 – Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde per:

- dimissioni o cessazione per termine mandato dalla carica di Presidente di Corso di Studio delle Classi di Laurea L-13 (Scienze Biologiche) o LM-6 (Biologia), o da carica equivalente (valido nel caso dei Soci Ordinari);
- morosità, qualora vi sia il mancato versamento della quota annuale da parte dell'Università di appartenenza entro il 31 dicembre (valido nel caso dei Soci Ordinari);
- indegnità, deliberata dal Consiglio Direttivo, a seguito di gravi infrazioni alle norme statutarie o regolamentari, o comportamento lesivo del buon nome dell'associazione o contrario alle sue finalità;
- decesso.

Art. 7 – Diritti e Doveri dei Soci

Tutti i Soci hanno il diritto di :

- partecipare alla vita associativa, partecipare alle attività promosse dall'associazione e usufruire di tutti servizi proposti;
- partecipare in qualità di elettorato attivo e passivo alla elezione delle cariche secondo quanto previsto ai successivi artt. 9 e 10;
- partecipare con diritto di voto alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Tutti i Soci hanno il dovere di:

- rispettare lo Statuto e i regolamenti;
- osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- far versare la quota associativa annua fissata dal Consiglio Direttivo. La quota associativa dovrà essere versata dall'Università di appartenenza entro il 31 gennaio di ciascun anno, con le modalità previste all'art. 12;
- rispettare le finalità dell'Associazione attraverso un comportamento conforme agli indirizzi sociali.

Si esclude ogni limitazione del rapporto associativo in funzione alla temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 8 – Patrimonio sociale e mezzi finanziari

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

- dalle quote associative versate annualmente dagli associati;
- da entrate derivanti da iniziative attuate o promosse dall'Associazione;
- da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali e internazionali.

L'Associazione dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organismi nazionali o locali di governo, delle aziende pubbliche e private. L'Associazione si impegna inoltre a non favorire o promuovere gli interessi economici, politici, sociali o sindacali di soci,

amministratori, collaboratori o soggetti a qualunque titolo facenti parte dell'Associazione ovvero nei confronti dei soggetti giuridici che effettuino erogazioni liberali a favore dell'Associazione. E' fatto divieto assoluto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o di capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

a) Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci del Collegio (Soci Ordinari, Soci Fondatori e Soci Onorari).

La precisa composizione del Collegio viene accertata dal Presidente entro il mese di dicembre di ciascun anno accademico.

b) Presidente del Collegio

Il Collegio è diretto dal Presidente, che ne è ad ogni effetto il rappresentante ufficiale.

Il Presidente è eletto fra i componenti del Collegio con diritto di voto. L'elezione ha luogo secondo le modalità di cui all'art. 10.

Il Presidente, se facente parte dei Soci Ordinari, decade dal mandato quando cessi dalla carica di Presidente di corso di studio delle Classi di Scienze Biologiche e Biologia, o da carica equivalente, o gli venga ritirata la delega di cui all'art. 5.

c) Consiglio Direttivo

L'Assemblea dei Soci elegge a maggioranza fra i suoi componenti con diritto di voto 11 (undici) membri delegati che costituiscono il Consiglio Direttivo del CBUI. Su proposta del Presidente, in aggiunta ai membri eletti, il Consiglio Direttivo nomina un Vice Presidente e un Segretario che collaborano con il Presidente nella gestione delle attività del Collegio.

Il Consiglio Direttivo coadiuva il Presidente ed espleta le altre funzioni eventualmente delegategli dal Collegio, riservandosi di costituire Commissioni o Gruppi di Lavoro indirizzati ad iniziative specifiche, scientifiche o didattiche.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente di norma con cadenza trimestrale.

Oltre ai membri eletti, al Vice Presidente e al Segretario, possono essere invitati dal Presidente a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo anche altri docenti o esperti, in funzione degli argomenti in discussione, senza diritto di voto.

Un membro del Consiglio Direttivo, se facente parte dei Soci Ordinari, decade dal mandato quando cessi dalla carica di Presidente di Corso di Studio delle Classi di Scienze Biologiche e Biologia, o da carica equivalente, o gli venga ritirata la delega di cui all'art. 5.

Art. 10 - Rinnovo delle cariche

Il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni, e possono essere rieletti esclusivamente per un secondo mandato triennale. Le elezioni possono svolgersi in presenza, durante una apposita seduta dell'Assemblea dei Soci, ovvero per via telematica, attraverso la predisposizione da parte del Consiglio Direttivo di un opportuno supporto informatico, nel rispetto della trasparenza e della correttezza delle procedure, nonché della segretezza del voto.

Art. 11 - Sedute e votazioni

Il Collegio è convocato come Assemblea dei Soci in seduta plenaria dal Presidente, o in caso di impedimento dal Vice Presidente, con un ordine del giorno che viene reso noto almeno una settimana prima della seduta stessa.

Una seduta straordinaria è convocata su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Collegio. Le sedute del Collegio sono valide se vi partecipa la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto, detratti gli assenti giustificati.

Ai fini della partecipazione alle sedute e alle votazioni è ammessa delega scritta. Per ogni seduta del Collegio la delega può essere conferita dal componente di diritto, impedito a partecipare, ad altro collega afferente a corsi di studio delle Classi di Scienze Biologiche e Biologia della propria Università o di altro Ateneo.

Oltre ai Soci di cui all'art. 5, possono essere inviati dal Presidente a partecipare alle sedute del Collegio anche altri docenti o esperti, senza diritto di voto.

Le delibere del Collegio sono approvate a maggioranza semplice dei partecipanti all'Assemblea dei Soci.

Su singole questioni di particolare urgenza, il Presidente può disporre che siano espletate votazioni per via telematica, nel rispetto della trasparenza e della correttezza delle procedure, nonché della segretezza del voto ove richiesta.

Art. 12 - Contributo economico

A ciascuna sede universitaria, che abbia tra i propri docenti almeno un Socio dell'Associazione, viene richiesto un contributo annuo che confluisce in un Fondo di sostegno destinato alle spese di funzionamento del CBUI. Le modalità di versamento delle quote vengono annualmente comunicate alle sedi con apposita mail.

Per l'anno 2020 il contributo dovuto è fissato in Euro 300,00 (trecento). Per gli anni successivi il contributo sarà fissato con delibera del Collegio in sede di approvazione del bilancio preventivo – da adottare a maggioranza assoluta dei presenti - su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Bilanci e Amministrazione

Il bilancio preventivo viene approvato dall'Assemblea dei soci, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, su proposta del Consiglio Direttivo.

Il bilancio consuntivo sarà approvato annualmente con la stessa maggioranza e modalità di cui al comma precedente, possibilmente entro 120 giorni della fine esercizio di ciascun anno.

Il Fondo di sostegno è gestito dal Presidente del Collegio e dal Vicepresidente, che potranno aprire all'uopo un conto corrente bancario o postale. Il Presidente e il Vicepresidente hanno firma disgiunta fino alla concorrenza di € 1.000,00 e congiunta per importi superiori.

Art. 14 – Disposizioni transitorie e finali

Il presente Statuto può essere modificato dal Collegio, con il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto.